

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/226 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2022/95 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. Dal momento che un'inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con il regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio ⁽³⁾. In seguito a un riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio condotti a norma dell'articolo 11, rispettivamente paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽⁴⁾, con il regolamento (CE) n. 658/2002 ⁽⁵⁾ quest'ultimo ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR a tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 e originario della Russia. La definizione del prodotto è stata successivamente oggetto di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 e, con il regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio ⁽⁶⁾, è stato istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 41,42 EUR a tonnellata e 47,07 EUR a tonnellata sulle importazioni di concimi solidi con un tenore di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20 originari della Russia.
- (2) In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza e a un secondo riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 le misure antidumping descritte al precedente considerando [come da ultimo modificate dal regolamento (CE) n. 945/2005] sono state confermate dal regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio ⁽⁷⁾, salvo per quanto riguarda il gruppo EuroChem, per il quale il dazio è pari a un importo compreso tra 28,88 EUR e 32,82 EUR per tonnellata.
- (3) Con decisione 2008/577/CE ⁽⁸⁾ la Commissione ha accettato, tra gli altri, gli impegni offerti con una soglia quantitativa dai produttori russi Open Joint Stock Company (JSC, in russo OAO) Acron e JSC Dorogobuzh.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GUL 198 del 23.8.1995, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio, del 23 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2022/95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GUL 93 del 26.3.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 56 del 6.3.1996, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GUL 102 del 18.4.2002, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GUL 160 del 23.6.2005, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GUL 185 del 12.7.2008, pag. 1).

⁽⁸⁾ Decisione 2008/577/CE della Commissione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina (GUL 185 del 12.7.2008, pag. 43).

- (4) Con sentenza del 10 settembre 2008 ⁽¹⁾, interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009 ⁽²⁾, il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella parte in cui riguarda la Open Joint Stock Company (JSC, società per azioni aperta) Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo), parte della OJSC UCC Uralchem (Uralchem). Con regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio ⁽³⁾ quest'ultimo ha modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2008. Pertanto il dazio antidumping applicabile alla società Kirovo (47,07 EUR per tonnellata) riguarda solo le importazioni di nitrato di ammonio di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.
- (5) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 ⁽⁴⁾, la Commissione ha confermato le misure antidumping [come da ultimo modificate dal regolamento (CE) n. 989/2009] in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.
- (6) Il 16 settembre 2015 Kirovo ha notificato alla Commissione la prevista riorganizzazione all'interno del gruppo di imprese Uralchem. A decorrere dal 1° ottobre 2015 Kirovo ha effettivamente cessato di essere una società di capitali all'interno della OJSC UCC Uralchem («Uralchem»), diventando una succursale di Uralchem sotto il nome di succursale Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (KCKK) della OJSC UCC Uralchem (succursale Kirovo). La società ha affermato che tale riorganizzazione era mirata a migliorare il governo societario dell'intero gruppo Uralchem.
- (7) Uralchem possiede un altro sito di produzione, la succursale Uralchem denominata Azot situata a Berezniki (Russia), alla quale è applicato il dazio antidumping (47,07 EUR per tonnellata) su tutti i tipi di nitrato di ammonio specificati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014. Si rende di conseguenza necessario valutare il rischio di elusione alla luce del fatto che in seno allo stesso soggetto giuridico esistono ora due succursali (Berezniki e Kirovo) impegnate nella produzione di nitrato di ammonio.
- (8) La Commissione ha quindi analizzato le informazioni fornite dalla società e tutte le altre informazioni a sua disposizione e ha concluso che il rischio di elusione delle misure antidumping da parte delle diverse succursali di Uralchem è minimo per le ragioni di seguito esposte.
- (9) In primo luogo, dal momento della modifica delle misure introdotta dal regolamento (CE) n. 989/2009 (nel cui ambito i dazi antidumping applicabili a Kirovo sono stati limitati esclusivamente alle importazioni di nitrato di ammonio di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90) non vi è prova che Uralchem si sia indebitamente valse dell'esenzione applicabile a Kirovo. Le importazioni di nitrato di ammonio attualmente non contemplate dai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 sono di fatto rimaste stabili in seguito alla modifica delle misure. La Commissione non dispone inoltre di indizi secondo cui l'impianto di Berezniki avrebbe erratamente dichiarato parte della sua produzione come prodotta da Kirovo abusando dell'esenzione concessa a quest'ultima.
- (10) In secondo luogo, Uralchem ha fatto presente che, ai sensi della legislazione nazionale pertinente in Russia, i concimi sono soggetti a registrazione e marcature obbligatorie, compresa l'effettiva ragione sociale e l'indirizzo fisico del sito di produzione. Il sito di produzione del fabbricante deve essere indicato anche in una serie di altri documenti ufficiali. Se poi il nitrato di ammonio viene esportato, il sito di produzione deve essere indicato in una serie di documenti obbligatori, quali la dichiarazione doganale di esportazione, il certificato di origine e le lettere di vettura. È quindi improbabile che, una volta attribuito il codice addizionale TARIC A959 alla succursale di Uralchem Kirovo, un altro sito di produzione del gruppo ne abusì.
- (11) In terzo luogo, con una lettera indirizzata alla Commissione in data 13 ottobre 2015 Uralchem si è impegnata a non intraprendere alcuna attività che possa comportare un abuso del codice addizionale TARIC A959, vale a dire utilizzare tale codice TARIC per esportare verso l'Unione prodotti non fabbricati nella succursale Kirovo situata a Kirovo-Chepetsk, Kirov Oblast.
- (12) In quarto luogo, la capacità massima degli stabilimenti di Berezniki e Kirovo è nota alla Commissione e costruire nuovi impianti per aumentare l'attuale capacità richiede diversi anni. Un qualsiasi aumento delle importazioni nel prossimo futuro, in particolare al di sopra della capacità massima dello stabilimento di Kirovo, potrebbe quindi comportare un'inchiesta antielusione d'ufficio.

⁽¹⁾ Causa T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, 10 settembre 2008, Racc. 2008 II-00159, punto 1 del dispositivo.

⁽²⁾ Causa T-348/05 INTP: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, 9 luglio 2009, Racc. 2009 II-00116, punto 1 del dispositivo.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia (GU L 278 del 23.10.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19).

- (13) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione sono tuttavia necessarie misure particolari finalizzate a garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali per le diverse succursali del gruppo Uralchem. Uralchem è tenuta a presentare una fattura commerciale valida, la quale deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, terzo comma, del presente regolamento, alle autorità doganali degli Stati membri. Le importazioni non accompagnate da tale fattura sono soggette all'aliquota del dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (14) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni salienti sulla base dei quali essa intendeva modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014. Alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni. Uralchem e il governo della Federazione russa hanno fornito alcune osservazioni, che sono state tenute in considerazione.
- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b, del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 è così modificato:

- «b) Per le merci prodotte dalla “succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk” (codice addizionale TARIC A959):

Designazione delle merci	Codice NC	Codice TARIC	Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)
Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa	3102 30 90	—	47,07
Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso	3102 40 90	—	47,07

Per le merci di cui al paragrafo 1 prodotte dalla succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk e non menzionate nella tabella di cui sopra non si applicano dazi antidumping.

La mancata applicazione di dazi antidumping per talune merci prodotte dalla succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk è soggetta alla presentazione da parte di detta società alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida sulla quale deve comparire la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione: “Il sottoscritto certifica che il (volume) di nitrato di ammonio venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk e indirizzo) (codice addizionale TARIC A959) in Russia. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.” Qualora non sia presentata detta fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a “tutte le altre società” a tutte le categorie di prodotto di nitrato di ammonio prodotte dalla succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
